



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 3 Dicembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **NON FOOD CENTERS S.r.l.**, per accedere al trattamento di **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)**. S

Sono presenti:

- per la **NON FOOD CENTERS** s.r.l. Cynzia Pittari,
- per la **FILCAMS - CGIL**, Naz.le Sandro Pagaria;
- per la **FISASCAT- CISL**, Naz.le Alfredo Magnifico;
- per la **UILTuCS UIL**, Naz.le Alfredo Magnifico, giusta delega agli atti del Ministero
- per **ITALIA LAVORO**, Piergiorgio Martufi. S

Le REGIONI CALABRIA e BASILICATA, benché formalmente convocate, non sono presenti.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con le quali la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte della REGIONE CALABRIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

1. la **NON FOOD CENTERS** s.r.l. (d'ora in poi Società) con sede legale in Bovalino (RC), operante nel settore del commercio di casalinghi ed elettrodomestici, occupa alle proprie dipendenze un organico complessivo di 89 dipendenti, - di cui 7 apprendisti - distribuiti in sei punti vendita più una sede amministrativa nel territorio nazionale, ai quali applica il CCNL del commercio e terziario;

2. la Suddetta Società ha sottoscritto – congiuntamente con le OO.SS. interessate un Verbale di accordo in data 29.11.2012 nel quale si dà atto del ricorso alla Cigs per i 18 dipendenti delle sedi di Vibo Valentia, Policoro (MT) e Bovalino (RC) per il periodo dal 01.10.2012 e sino al 31.1.2013.
3. con nota trasmessa in data 30.11.2012 (Prot. n.26309) ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe relativo a n. 7 apprendisti residui
4. pertanto, con successiva nota del 30.11.2012 (Prot. n.26310), questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
5. Nel corso del presente incontro, l'Azienda ha richiamato le motivazioni già esposte nel precedente Verbale di Accordo del 29.11.2012, sulle quali le Parti Sociali hanno già convenuto ed, al fine di garantire un sostegno al reddito anche ai lavoratori inquadrati come apprendisti, le Parti concordano il ricorso allo strumento della cassa in deroga come di seguito specificato.

CONSIDERATA

la **Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società presenterà, alla Div.IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga – ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 01.10.2012 e sino al 31.12.2012**, con riguardo ad un numero massimo di **7 apprendisti**, di cui n.5 a Vibo Valentia (di cui n. 1 part-time al 73% e n. 4 full time), n. 2 full time a Policoro (MT).
- I lavoratori nel numero massimo suindicato saranno **sospesi in Cigs a zero ore e senza rotazione** tenuto conto della chiusura dei punti vendita di cui al presente accordo.
- Come piano di gestione degli euberi, la Società richiama quanto esposto nel Verbale del 29.11.2012 e si impegna ad attivarsi per quanto possibile affinché le trattative in corso per la cessione dell'intero esercizio possano evolversi in funzione conservativa dei posti di lavoro.
- La Società richiederà all'Inps il pagamento diretto della misura di sostegno al reddito.
- Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente in sede territoriale su richiesta di Parte al fine di valutare l'andamento della Cigs
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito, fermo restando quanto previsto in epigrafe per la Regione Calabria.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

NON FOOD CENTERS s.r.l.

Cymwa Patten

OO.SS.
Sandip Vignani
aug
ITALIA LAVORO

II MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI

Rub De Rubels